

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane¹;
visto l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974² sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
visto il rapporto del 25 agosto 1999 concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 1999³,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. l'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e di atti normativi in relazione con la modifica della tariffa generale (allegato 1);
- b. l'ordinanza del 14 dicembre 1998⁵ concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1999 (allegato 2);
- c. l'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ concernente la ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea (allegato 3);
- d. l'ordinanza del 30 aprile 1999⁷ sull'applicazione della clausola di salvaguardia speciale dell'OMC nel settore della carne suina (allegato 4);
- e. la modifica del 25 novembre 1998⁸ dell'ordinanza del 18 ottobre 1995⁹ concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 5);
- f. la modifica del 14 aprile 1999¹⁰ dell'ordinanza del 18 ottobre 1995¹¹ concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 6).

- 1 RS **632.10**
- 2 RS **632.111.72**
- 3 FF **1999** 7667
- 4 RU **1999** 314
- 5 RU **1999** 593
- 6 RU **1999** 75
- 7 RS **632.249.163**; RU **1999** 1660
- 8 RU **1999** 1653
- 9 RS **632.111.722**
- 10 RU **1999** 1517
- 11 RS **632.111.723**

- g. la modifica del 25 novembre 1998¹² dell'ordinanza del 18 ottobre 1995¹³ concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 7).

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

1615

¹² RU **1999** 1655
¹³ RS **632.111.723**

Ordinanza
concernente la modifica della tariffa doganale allegata
alla legge sulla tariffa delle dogane e di atti normativi
in relazione con la modifica della tariffa generale

Allegato 1

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1986¹⁴ sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Art. 1 Modifica della tariffa doganale

Le voci di tariffa e i testi dell'allegato 1 (Parte 1a) alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane sono modificati come segue:

Capitolo 11

La voce di tariffa 1104.3080 riceve il seguente tenore:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale
		Fr./100 kg peso lordo
	...	
3081	---- di cereali panificabili	152.30
3089	---- per l'alimentazione di animali	152.30
	---- altri	
	...	

L'aliquota di dazio della tariffa d'uso della voce 1104.3081 ammonta a Fr. 21.50 per 100 kg peso lordo

Capitolo 19

Le voci di tariffa 1905.9011/9020 ricevono il seguente tenore:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale
		Fr./100 kg peso lordo
	...	
9021	---- grattatura di pane	154.50
	---- per l'alimentazione di animali	

¹⁴ RS 632.10

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale
		Fr./100 kg peso lordo
9025	----- altra	1.- + em max. 154.50
9029	----- altri	1.- + em max. 127.60
9031	---- condizionati per la vendita al minuto: ---- pane azzimo	15.- + em max. 175.-
9032	----- grattatura di pane	15.- + em max. 166.80
9039	----- altri	15.- + em max. 140.-
9040	-- ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	6.67
	...	

L'aliquota di dazio della tariffa d'uso della voce 1905.9021 ammonta a Fr. 11.- per 100 kg peso lordo.

Capitolo 23

La voce di tariffa 2303.1019 riceve il seguente tenore:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale
		Fr./100 kg peso lordo
	...	
1012	---- altri ---- aventi tenore, in peso, di proteine calcolato sulla sostanza secca non eccedente 30 %	46.17
1018	---- altri	46.17
	...	

Le aliquote di dazio della tariffa d'uso delle voci 2303.1012 e 2303.1018 ammontano a Fr. 25.-, rispettivamente Fr. 17.- per 100 kg peso lordo.

Art. 2 Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di foraggi, avena, orzo e granoturco commestibile
Modifica della tariffa doganale

L'ordinanza del 6 luglio 1983¹⁵ concernente la costituzione di scorte obbligatorie di foraggi, avena, orzo e granoturco commestibile è modificata come segue:

Art. 1, cpv. 4

⁴ Nei traffici viaggiatori e di confine le merci destinate ad uso privato sono esenti da permesso.

¹⁵ RS 531.215.17

Allegato

Voce di tariffa	Designazione della merce
La voce di tariffa 1104.3080 è sostituita con:	
3081	--- di cereali panificabili, per l'alimentazione di animali
La voce di tariffa 1905.9011 è sostituita con:	
9021	--- grattatura di pane, per l'alimentazione di animali
La voce di tariffa 2303.1019 è sostituita con:	
	-- altri:
1012	--- aventi tenore, in peso, di proteine calcolato sulla sostanza secca non eccedente 30 %
1018	---- altri

Art. 3 Calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

L'ordinanza del 18 ottobre 1995¹⁶ concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Allegato 1 (Art. 1)

Voci di tariffa attuali	Nuove voci di tariffa
1905. 9011	1905. 9025
9012	9029
9013	9031
9014	9032
9019	9039

Allegato 2 (Art. 3)

Voci di tariffa attuali	Nuove voci di tariffa
1905. 9011	1905. 9025
9012	9029
9013	9031
9014	9032
9019	9039

Art. 4 Ordinanza sulla tara

L'allegato dell'ordinanza sulla tara del 4 novembre 1987¹⁷ è modificato come segue:

Sostituire le voci di tariffa 1905.9011/9019 con le voci 1905.9021/9039.

Sostituire la voce di tariffa 1905.9020 con la voce 1905.9040.

Art. 5 Aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁸ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificata come segue:

Allegato 2 (Art. 1)

Voci di tariffa attuali	Nuove voci di tariffa
1905. 1010/9019	1905. 1010/9039

Art. 6 Aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE

L'ordinanza del 18 ottobre 1989¹⁹ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE è modificata come segue:

Allegato 1 (Art. 1)

Voce di tariffa	Aliquota di dazio Fr. per 100 kg peso lordo	
	CE	AELS
1302.2019		436.80
2029		13.–

Voci di tariffa attuali	Nuove voci di tariffa
1905. 1010/9019	1905. 1010/9039
1905. 9020	1905. 9040

¹⁷ RS 632.13

¹⁸ RS 632.319

¹⁹ RS 632.421.0

Le voci di tariffa 3502.1110/1190 e 1910/2000 ricevono il seguente tenore:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio Fr. per 100 kg peso lordo	
	CE	AELS
3502.1110	55)	175.–
1190	55a)	1630.–
1910	56)	esente
1990	56a)	370.–
2000	56)	esente

Le note in calce 55 e 56 ricevono il seguente tenore:

55	ex 3502.1110: non atta o resa inadatta all'alimentazione umana	175.–
55a	ex 3502.1190: non atta o resa inadatta all'alimentazione umana	1630.–
56	ex 3502.1910/2000: non atta o resa inadatta all'alimentazione umana	esente
56a	ex 3502.1990: non atta o resa inadatta all'alimentazione umana	370.–

Art. 7 Aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo

L'ordinanza del 29 gennaio 1997²⁰ sulle aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo è modificata come segue:

Allegato 1 (Art. 1)

Voci di tariffa attuali	Nuove voci di tariffa
1905.1010/9019	1905.1010/9039
1905.9020	1905.9040

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1999

Allegato 2

del 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sulla tariffa delle dogane²¹,
ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 1999, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell'articolo 2.

Art. 2 Contingenti doganali

L'importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso:

Voce di tariffa ²²	Designazione della merce	Quantitativi
0505.1090	Piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e piume non gregge, lavate	11 t netto
2202.1000	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate	32 milioni l
2202.9090	Altre bevande non alcoliche	12 milioni l
2402.2020	Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g	220 t netto
2403.1000	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	90 t netto

Art. 3 Dazi all'importazione

All'importazione sono riscossi i dazi che figurano nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

RS **632.422.0**

²¹ RS **632.10**

²² RS **632.10** Allegato

Art. 4 Assegnazione delle quote di contingente doganale

¹ L'autorità d'esecuzione di cui all'articolo 8 assegna le quote del contingente doganale su domanda. È determinante l'ordine d'arrivo delle domande.

² Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.

Art. 5 Presentazione delle domande

Le domande sono presentate per scritto all'autorità d'esecuzione corredate dell'originale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.

Art. 6 Rimborso dei dazi

Il rimborso dei dazi riscossi all'importazione è effettuato dall'Amministrazione federale delle dogane ai titolari di una quota del contingente, sempreché le siano state esibite la decisione d'attribuzione, le ricevute doganali e le necessarie prove d'origine.

Art. 7 Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 1996²³ relativo all'Accordo del 22 luglio 1972²⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

Art. 8 Esecuzione

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza:

- a. per quanto concerne i prodotti di tabacco delle voci di tariffa 2402.2020 e 2403.1000: la Direzione generale delle dogane;
- b. per le altre merci: l'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1999²⁵.

14 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1049

²³ RS 0.632.401.3

²⁴ RS 0.632.401

²⁵ Entrata in vigore fissata con decisione presidenziale del 19 gennaio 1999.

Ordinanza
concernente la ripartizione del contingente doganale
degli alimenti per cani e gatti nel traffico
con la Comunità europea

Allegato 3

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 3 della legge sulla tariffa delle dogane²⁶;

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura²⁷,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle importazioni di alimenti per cani e gatti del contingente doganale n. 32 provenienti dalla Comunità Europea (CE).

Art. 2 Dazi doganali

¹ Sulle importazioni di alimenti per cani e gatti sono riscossi i dazi doganali indicati nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (Tariffa generale)²⁸.

² I dazi doganali di cui al capoverso 1 sono rimborsati dall'Amministrazione federale delle dogane ai titolari di quote del contingente doganale che le presentano la decisione di assegnazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), le bollette doganali e i necessari certificati di origine (titolo d'esportazione AGREX della CE) entro 60 giorni dall'assegnazione della quota del contingente doganale.

Art. 3 Assegnazione delle quote del contingente doganale

¹ Le quote del contingente doganale sono assegnate secondo l'ordine d'entrata delle domande all'Ufficio federale.

² Il giorno in cui il contingente doganale è esaurito, il quantitativo rimanente è ripartito proporzionalmente alle domande di permesso pervenute in quello stesso giorno.

RS 916.011.5

²⁶ RS 632.10

²⁷ RS 910.1; RU 1998 3033

²⁸ RS 632.10 Allegato

Art. 4 Domande

¹ Le domande di quote del contingente doganale devono essere inoltrate all'Ufficio federale per scritto e accompagnate dalle bollette doganali.

² La domanda dev'essere corredata del corrispondente titolo d'esportazione AGREX della CE.

³ Il titolo d'esportazione AGREX della CE deve fornire la prova che tutti i cereali, zuccheri, melasse, prodotti lattieri e prodotti agricoli che figurano nel capitolo 3 della tariffa doganale, nonché tutta la carne, utilizzati per la fabbricazione sono stati interamente prodotti nella CE e che per i prodotti agricoli corrispondenti la CE ha accordato sussidi all'esportazione ridotti o non ne ha affatto accordati.

⁴ Le persone assoggettate all'obbligo della dichiarazione doganale devono menzionare il titolo d'esportazione AGREX nella dichiarazione doganale e presentarlo all'ufficio doganale.

Art. 5 Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui l'Amministrazione federale delle dogane non sia stata incaricata della sua esecuzione.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Ordinanza **sull'applicazione della clausola di salvaguardia speciale** **dell'OMC nel settore della carne suina**

Allegato 4

del 30 aprile 1999

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane²⁹,

ordina:

Art. 1 Applicazione della clausola di salvaguardia speciale

La clausola di salvaguardia speciale giusta l'articolo 5 dell'allegato 1A.3 dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo dell'OMC sull'agricoltura³⁰) è applicata alle importazioni di merci sottoposte all'obbligo del permesso generale d'importazione le cui voci di tariffa e i cui prezzi di riferimento sono menzionati qui di seguito:

Voce di tariffa	Prezzo di riferimento (Fr. / 100 kg di massa propria)
0203.1299	350
0203.1999	506
0203.2999	585
0209.0019	50
0210.1199	1800
0210.1299	500
0210.1999	1900

Art. 2 Dazi supplementari

¹ Le aliquote del dazio supplementare sono calcolate come segue:

Differenza tra il prezzo di riferimento e il valore della merce franco confine svizzero	Dazio supplementare
più del 10% fino al 40%	30% della differenza che supera il 10%
più del 40% fino al 60%	più il 50% della differenza che supera il 40%

RS **632.249.163**

²⁹ RS **632.10**

³⁰ RS **0.632.20**

Differenza tra il prezzo di riferimento e il valore della merce franco confine svizzero	Dazio supplementare
più del 60% fino al 75%	più il 70% della differenza che supera il 60%
più del 75%	più il 90% della differenza che supera il 75%

² Nessuna quota a destinazione vincolata dei dazi supplementari alimenta il fondo per la carne³¹.

Art. 3 Sdoganamento

¹ Il dazio supplementare è calcolato in base al peso lordo.

² Il valore della merce franco confine svizzero deve essere provato, all'atto dello sdoganamento, con giustificativi adeguati.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999 e ha effetto fino al 31 dicembre 1999 al più tardi.

30 aprile 1999

Dipartimento federale dell'economia:
Couchepin

1404

³¹ Secondo l'art. 50 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).

**Ordinanza
concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili
all'importazione di prodotti agricoli trasformati**

Allegato 5

Modifica del 25 novembre 1998

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 ottobre 1995³² concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1

¹ Fatti salvi gli obblighi internazionali contrari, l'elemento mobile è determinato annualmente in base alla differenza tra i prezzi determinanti svizzeri ed esteri dei prodotti di base e alla quantità dei prodotti di base da considerare secondo l'articolo 3 nella misura in cui variazioni importanti di prezzo non richiedano termini più brevi. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura comunica all'Amministrazione federale delle dogane, il 12° giorno di ogni trimestre, i prezzi esteri dei prodotti di base di cui all'articolo 7.

Art. 5

Abrogato

Art. 7 Prezzi determinanti esteri dei prodotti di base

¹ Per prezzi esteri dei prodotti di base per il latte intero in polvere, il latte scremato in polvere, il burro, il grano tenero, il grano duro, la segale, l'orzo e il granoturco s'intendono i prezzi rappresentativi della CE per questi prodotti di base, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera. Se l'importo di base della CE è superiore all'aliquota della tariffa doganale comune, quest'ultima è applicabile.

² Per prezzo estero dei prodotti di base per la farina di grano tenero s'intende il prezzo estero calcolato secondo il capoverso 1 per il grano tenero, moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico.

³² RS 632.111.722

³ Per le patate fresche, il prezzo estero determinante è la media delle prossime quotazioni a termine presso le borse europee per le patate industriali.

⁴ I prezzi esteri dei prodotti di base di cui ai capoversi 1-3 sono determinati dall'Ufficio federale dell'agricoltura d'intesa con i servizi federali competenti. Esso informa le cerchie interessate sul metodo utilizzato.

⁵ I prezzi rappresentativi di cui ai capoversi 1 e 3 fissati in monete nazionali sono convertiti in franchi svizzeri secondo i corsi medi delle divise pubblicati dalla Banca nazionale svizzera. Gli importi di base della CE secondo il capoverso 1, fissati in unità di conto e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle CE, sono convertiti in franchi svizzeri secondo il tasso di conversione del penultimo giorno lavorativo del mese in questione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999³³.

25 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1012

³³ Messa in vigore mediante decisione presidenziale del 24 dicembre 1998.

Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati

Allegato 6

Modifica del 14 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 ottobre 1995³⁴ concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

³ Il Dipartimento federale delle finanze può, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia pubblica, ripartire i mezzi a disposizione per i contributi all'esportazione sui diversi prodotti in funzione del fabbisogno medio dell'anno precedente.

Art. 6 cpv. 1 lett. a-e

¹ Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base:

- a. per il *latte intero in polvere* la *crema in polvere* e il *latte condensato*: i prezzi rilevati dall'Ufficio federale dell'agricoltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte intero in polvere destinato all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di almeno 260 grammi il chilogrammo, diminuito delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 1974³⁵ sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati;
- b. per il *latte scremato in polvere*: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte scremato destinato all'alimentazione umana;
- c. Per il *latte intero* e la *crema*: il prezzo d'obiettivo ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³⁶ concernente il prezzo d'obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero;

³⁴ RS 632.111.723

³⁵ RS 632.111.72

³⁶ RS 942.359.1; RU 1999 1226

- d. per il *latte scremato*: il prezzo medio rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura;
- e. per il *burro*: il prezzo medio all'ingrosso per la qualità utilizzata rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura;

II

L'ordinanza del 18 ottobre 1995³⁷ concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Art. 6 lett. a-c

Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base:

- a. per il *latte intero in polvere*: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte intero in polvere destinato all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di almeno 260 grammi il chilogrammo, diminuito delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 1974³⁸ sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati;
- b. per il *latte scremato in polvere*: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte scremato destinato all'alimentazione umana;
- c. per il *burro*: il prezzo medio all'ingrosso per la qualità utilizzata rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999.

14 aprile 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1332

³⁷ RS 632.111.722

³⁸ RS 632.111.72

Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati

Allegato 7

Modifica del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 ottobre 1995³⁹ concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1

¹ Le aliquote dei contributi all'esportazione sono fissate annualmente in base alla differenza tra i prezzi determinanti svizzeri e esteri dei prodotti di base, nella misura in cui variazioni di prezzo importanti non richiedano termini più brevi. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura comunica all'Amministrazione federale delle dogane, il 12° giorno di ogni trimestre, i prezzi esteri dei prodotti di base di cui all'articolo 7.

Art. 6 cpv. 1 lett. h

¹ Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base:

- h. per i *germi di frumento, frumento segalato, segala e triticale*: il prezzo netto del mulino determinato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per i germi di frumento.

Art. 7 Prezzi determinanti esteri dei prodotti di base

¹ Per prezzi esteri dei prodotti di base elencati di seguito s'intendono i prezzi rappresentativi della CE per questi prodotti di base, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell'importazione di prodotti agricoli di origine svizzera per il prodotto di riferimento corrispondente:

Prodotti di base	Prodotti di riferimento
Latte intero in polvere	Latte in polvere, granulato o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti con un contenuto

³⁹ RS 632.111.723

Prodotti di base	Prodotti di riferimento
Latte scremato in polvere	in peso di grasso di latte del 26 per cento Latte in polvere, granulato o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti, con un contenuto in peso di grasso di latte inferiore all'1,5 per cento
Burro	Burro con un contenuto in peso di grasso dell'82 per cento

² Per prezzi esteri dei prodotti di base elencati di seguito s'intendono i prezzi rappresentativi della CE per i prodotti di riferimento corrispondenti, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell'importazione di prodotti agricoli di origine svizzera per il prodotto di riferimento corrispondente. Se l'importo di base della CE è superiore all'aliquota della tariffa doganale comune, quest'ultima è applicabile. I prezzi dei prodotti della macinazione del grano tenero e del grano duro sono moltiplicati per il fattore di rendimento tecnico.

Prodotti di base	Prodotti di riferimento
crema di latte in polvere e latte condensato	latte in polvere, granulato o latte in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti, con un contenuto in peso di grasso del 26 per cento.
Farine e altri prodotti della macinazione dei cereali panificabili	grano tenero
Semolino di grano duro	grano duro

³ Se la qualità utilizzata per il latte intero in polvere, la crema in polvere, il latte condensato o il burro presenta un tenore in grasso di latte che differisce di oltre l'1 per cento rispetto a quello del corrispondente prodotto di riferimento, il prezzo estero dei prodotti di base determinato secondo i capoversi 1 e 2 è adeguato in funzione della differenza del tenore in grasso del latte.

⁴ Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala, frumento segalato o di triticale, esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati della voce di tariffa 1904.10, s'intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l'elemento agricolo nella CE al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera del codice NC 1904.1090 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico. Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala, frumento segalato e di triticale, che sono esportati sotto forma di altri prodotti alimentari trasformati dei numeri 15-22 della tariffa doganale, s'intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l'elemento agricolo della CE prelevato al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera del codice addizionale 7006 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico.

⁵ Per il latte intero fresco, il prezzo estero dei prodotti di base è il prezzo indicativo in vigore nella CE per il latte intero fresco di un tenore del 3,7 per cento in grasso di

latte. Per la crema fresca questo prezzo è adeguato in funzione della differenza di tenore in grasso di latte. Per il latte scremato fresco, il prezzo estero dei prodotti di base è calcolato sulla base di quello del latte scremato in polvere.

⁶ I prezzi esteri dei prodotti di base di cui ai capoversi 1, 2 e 4 sono determinati dall'Ufficio federale dell'agricoltura d'intesa con i servizi federali competenti. Quest'ultimo informa le cerchie interessate in merito al metodo utilizzato.

⁷ I prezzi rappresentativi della CE di cui ai capoversi 1, 2, 4 e 5 fissati in monete nazionali sono convertiti in franchi svizzeri secondo i corsi medi delle divise pubblicati dalla Banca nazionale svizzera. Gli importi di base della CE, fissati in unità di conto e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle CE, di cui ai capoversi 1 e 2 nonché gli elementi agricoli della CE di cui al capoverso 4 sono convertiti in franchi svizzeri secondo il tasso di conversione del penultimo giorno lavorativo del mese in questione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle CE.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999⁴⁰.

25 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1015

⁴⁰ Messa in vigore mediante decisione presidenziale del 24 dicembre 1998.